

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 13 del 19 Maggio 2018

### **1. GDPR - Violazioni al regolamento europeo privacy - Previste sanzioni pecuniarie fisse e proporzionali al fatturato**

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il **Regolamento (UE) n. 2016/679** (c.d. **GDPR - General Data Protection Regulation**), il quale è entrato **formalmente in vigore il 25 maggio 2016**.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati è la prima legge europea che uniforma le norme sulla privacy e promuove i diritti alla riservatezza dei dati personali dei cittadini europei.

**Entro il 25 maggio 2018** qualsiasi organizzazione (sia interna che esterna all'UE) che detiene o elabora i dati personali di cittadini dell'UE dovrà adeguarsi al regolamento.

Dalla stessa data **cambia radicalmente l'impostazione dell'apparato sanzionatorio** che sarà più pesante di quello attuale, con la possibilità per il Garante di modulare le **sanzioni amministrative** in relazione ad una serie di elementi. Le **sanzioni penali** saranno, invece, previste dai singoli Stati UE.

Infatti, mentre il Codice privacy prevede **sanzioni penali** e **sanzioni amministrative** comprese tra un minimo e un massimo (si vedano gli articoli dal 161 al 166 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy), il Regolamento (UE) 2016/679 prevede solo **due tipologie di sanzioni amministrative** per le quali non è previsto un importo minimo:

- **sanzione pecuniaria fino a 10 milioni di euro** o, per le imprese, fino al **2% del fatturato** mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;

- **sanzione pecuniaria fino a 20 milioni di euro** o, per le imprese fino al **4% del fatturato** mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore (art. 83, commi 4 e 5).

L'autorità competente, al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissarne l'ammontare, dovrà provvedere affinché la stessa sia **effettiva, proporzionata e dissuasiva** (art. 83, comma 1), tenendo conto di una serie di elementi che vengono specificati al comma 2 dell'art. 83.

Gli Stati membri dovranno stabilire le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le **violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie** a norma dell'articolo 83, e adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione.

Anche tali sanzioni dovranno essere effettive, proporzionati e dissuasive.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento 2016/679/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 196/2003 clicca qui.](#)

### **2. GDPR - Dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro un prezioso vademecum**

In vista dell'approssimarsi della data di piena operatività del GDPR (*General Data Protection Regulation*), la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento del 2 maggio 2018, ha predisposto un **vademecum** utile alla corretta gestione, da parte dei Consulenti del lavoro, dei nuovi adempimenti in materia di privacy.

Il vademecum contiene approfondimenti e chiarimenti sui diversi passaggi necessari per il procedimento di adeguamento alla nuova normativa, dando atto dei riferimenti di legge rappresentati dagli articoli del Regolamento, che come tale è immediatamente e direttamente applicabile nonché imperativo per gli Stati membri ed i singoli cittadini.

La natura delle indicazioni tracciate è peraltro fisiologica conseguenza dell'essenza stessa del Regolamento, fondato sul principio della *accountability*, in virtù del quale è il titolare del trattamento ad essere investito del compito di garantire l'adempimento degli obblighi previsti, delle norme, dell'efficacia della tutela predisposta, in un bilanciamento di discrezionalità degli adempimenti e responsabilità per la verifica della loro efficacia.

L'approfondimento, inoltre, è arricchito da uno **schema sinottico di riepilogo degli adempimenti e degli obblighi**.

In allegato al vademecum vengono forniti anche un **modello di informativa** e un **fac-simile per la prestazione del consenso al trattamento dei dati**, utilizzabili per la gestione del rapporto tra il consulente del lavoro e il cliente.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del vademecum clicca qui.](#)

### **3. GDPR - Dai commercialisti un documento di sintesi e di indirizzo per i propri iscritti**

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC) hanno pubblicato il documento **“Il regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali”**, redatto dal “Gruppo di lavoro Privacy”.

Si tratta di un'analisi della nuova normativa europea e del suo ambito di applicazione con allegata una **check list** di base, ossia una forma di auto-valutazione preventiva degli studi.

Nell'introduzione al lavoro si sottolinea come la nuova normativa comporti per i professionisti **“un cambiamento culturale nell'approccio al modello di gestione della Privacy che deve essere adeguatamente affrontato anche al fine di evitare l'assoggettamento a gravi sanzioni”**. La normativa europea richiede infatti un **ripensamento delle misure di sicurezza da adottarsi negli studi professionali**, che devono essere adeguate al singolo contesto organizzativo ed elaborate caso per caso attraverso una **preventiva, consapevole e responsabile mappatura dei rischi di trattamento dei dati gestiti**. Ciò in quanto, diversamente dal passato, il nuovo modello proposto dal legislatore comunitario non è più basato su un disciplinare tecnico delle misure minime di sicurezza, essendo posta a carico del titolare dello studio professionale la responsabilità (c.d. principio di *Accountability*) di definire, all'esito di un'attenta analisi dei rischi, le misure di sicurezza idonee a garantire la privacy dei dati personali trattati dal Titolare stesso o dal Responsabile del trattamento.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

### **4. RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - Pubblicato il modello per la comunicazione del nominativo**

In base all'articolo 37, paragrafo 7 del Regolamento UE/2016/679, i soggetti pubblici e privati devono comunicare al Garante per la protezione dei dati personali il **nominativo del Responsabile della Protezione dei dati**, se designato.

Questa disposizione mira a garantire che le autorità di controllo possano contattare il Responsabile della protezione dei dati in modo facile e diretto, come chiarito nelle **Linee guida sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD)** adottate dal Gruppo Articolo 29 (WP 243 rev. 01 - punto 2.6).

In attesa di rendere disponibile la procedura online, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un **facsimile per la comunicazione delle informazioni di contatto del Responsabile della Protezione dei dati**.

La finalità –si legge nel comunicato - è di consentire alle aziende di **“familiarizzare con l'adempimento e di verificare, prima di procedere alla compilazione online, quali saranno le informazioni richieste”**.

Tale modello non è infatti utilizzabile per la comunicazione definitiva al Garante.

LINK:

[Per accedere al sito dell'Autorità Privacy e scaricare il fac-simile del modello clicca qui.](#)

## **5. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - Emanate disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 40/2017**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2018, il **Decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43**, recante **“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»”**.

Il provvedimento, emanato in attuazione della delega prevista dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, **introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40**, concernente l'istituzione e la disciplina del **servizio civile universale**.

Il decreto – **in vigore dal 5 maggio 2018** - mira a rendere più efficaci alcune disposizioni, nonché a migliorare la funzionalità di alcuni organismi operanti nel sistema, quali la **Rappresentanza degli operatori volontari e la Consulta nazionale per il servizio civile universale**. In particolare, si riconosce alle Regioni un ruolo più rilevante nella fase di approvazione del Piano triennale e dei Piani annuali di programmazione del servizio civile universale, prevedendo che, prima della stessa approvazione, debba essere acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **6. TELEFONIA - L'UNC denuncia 10 pratiche scorrette che nascondono costi illegittimi in bolletta**

Prosegue la “guerra totale”, da parte dell'Unione Nazionale Consumatori (UNC), alle compagnie telefoniche, questa volta per fermare l'abuso dei **costi nascosti in bolletta**.

Per moltissimi italiani la bolletta è ancora un'incognita e riserva amare sorprese. La causa **sono i costi nascosti di proposito dagli operatori** - o in alcuni casi ignorati per disattenzione e fretta dal cliente stesso - che compaiono al momento del saldo e comportano un aggravio di spesa dal 10 al 15%.

A lanciare l'allarme è l'Unione nazionale consumatori (UNC), che, subissata di segnalazioni su addebiti poco trasparenti scoperti dagli utenti solo in seguito all'attivazione del servizio, ha deciso di denunciare l'accaduto all'Antitrust. Nel mirino del Garante della concorrenza e del mercato sono finite Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb per **“addebiti oscuri per la fruizione di vari servizi”**.

*“Dopo il polverone del cambio tariffario a 28 giorni, l'attenzione dei consumatori sui costi della telefonia è ancora più alta - afferma Massimiliano Dona, Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - per questo motivo nelle ultime settimane sono giunte ai nostri sportelli centinaia di lamentele su addebiti poco trasparenti da parte degli operatori: in pochissimi ad esempio fanno pagare per il servizio “Chiamami” o simili, così come spesso non si conosce che ascoltare i messaggi in segreteria ha un costo. Molti consumatori sono indignati per gli importi addebitati per la chiamata necessaria a conoscere il credito residuo o per aver utilizzato il cellulare come hotspot: se al danno si aggiunge la beffa di pagare senza saperlo si capisce bene perché l'indignazione diventa rabbia nei confronti di quegli stessi operatori che vantano negli spot la loro serietà nei confronti del cliente.”*

*“Purtroppo siamo di fronte ad un imbarbarimento etico del mercato della telefonia: per questo motivo - conclude Massimiliano Dona - abbiamo denunciato all'Authority Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb e **abbiamo raccolto sul nostro sito i 10 costi nascosti in bolletta**. E' ora che i consumatori siano al corrente di quanto pagano e per cosa pagano, in maniera tale da poter fare scelte consapevoli.”*

LINK:

[Per conoscere i 10 costi nascosti in bolletta rilevati dall'UNC clicca qui.](#)

## **7. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Dall'Agenzia delle Entrate le regole tecniche per l'emissione, la gestione e la conservazione - Disponibile un software e un App dedicata**

Un'App, una procedura web e un software. Sono questi gli strumenti che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti per predisporre e trasmettere le fatture elettroniche.

Per agevolare il **debutto della fatturazione elettronica**, che interesserà anche i privati a partire **dal 1° gennaio 2019**, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con un **provvedimento** attuativo ed una **circolare** entrambi datati 30 aprile 2018, a delineare le regole da seguire per agire correttamente, grazie alla messa a disposizione dei contribuenti di diverse modalità di scelta per la trasmissione e di servizi dedicati.

### 1) Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018

Il provvedimento definisce le **regole tecniche per la corretta emissione, variazione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), oltre che per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere.

In altri termini, con il provvedimento vengono definite nel dettaglio le **modalità di applicazione dell'e-fattura** e viene annunciato anche il debutto di una particolare **applicazione**, di una **procedura web** e di un **software** da installare sul proprio PC, che verranno messi a disposizione gratuitamente dal Fisco.

Si potranno, ovviamente, utilizzare anche software privati, conformi alle specifiche tecniche predefinite.

Nelle motivazioni del provvedimento viene, peraltro, precisato che, per le fatture elettroniche da inviare alla Pubblica Amministrazione, restano valide le vigenti regole tecniche previste dal decreto ministeriale n. 53 del 2013.

### 2) Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018

Nella circolare n. 8/E/2018 – avente ad oggetto "*Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - novità in tema fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti*" - vengono, invece, forniti i primi chiarimenti sulla base delle richieste rappresentate dagli operatori nel corso dei diversi incontri di coordinamento a livello ministeriale.

Il documento di prassi specifica, in particolare, le ultime novità in tema di **fatturazione e pagamento per la cessione di carburanti** interessati dall'e-fattura a partire dal prossimo luglio.

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento n. 89757/2018 e del suo allegato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Circolare n. 8/E/2018 clicca qui.](#)

## Notizie in breve

1) Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato online la **versione rivista e aggiornata delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate"**, la prima stesura risale al 2015.

Le modifiche, messe a punto dal CNDCEC, si sono rese necessarie per **adeguare i contenuti** delle "Norme di comportamento del collegio sindacale" ai cambiamenti registratisi a livello normativo, con particolare riferimento al ruolo che l'organo ricopre quale **comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli Enti di interesse pubblico**.

Allo stesso tempo, si è cercato di porre particolare attenzione alle tematiche più recenti, come, ad esempio, gli **obblighi di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di informativa non finanziaria**, oppure ad aspetti soggetti ad una novellata regolamentazione, quali le operazioni con parti correlate.

Nella versione definitiva delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale un ruolo fondamentale è stato attribuito all'**autovalutazione** dello stesso collegio, che assume un'importanza fondamentale per il corretto svolgimento dell'incarico e, più precisamente, in ordine all'efficace funzionamento dell'organo.

Le Norme hanno natura tecnica e deontologica ed hanno lo scopo di orientare l'attività degli iscritti all'Albo e di tutti coloro che svolgono incarichi nei collegi sindacali di società quotate.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

2) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2018, sospende, a partire dal 3 maggio stesso, l'acquisizione del protocollo on line preordinato alla presentazione delle **domande di agevolazione** in favore di micro, piccole e medie imprese per favorire la **registrazione di marchi** dell'Unione europea e internazionali (**Marchi +3**) a seguito delle numerose prenotazioni pervenute che hanno portata all'esaurimento delle risorse stanziare.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

**3) Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 gennaio 2018** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2018) è stata costituita, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Codice del Terzo settore, una fondazione denominata «**Organismo nazionale di controllo sui centri di servizio per il volontariato**» (**ONC**).

L'ONC esercita, nell'interesse generale, le funzioni ad essa attribuite dall'art. 64, comma 5, del Decreto legislativo 3 luglio 20187, n. 117 (Codice del Terzo settore).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) In assenza di una esplicita norma, l'esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d'impresa**, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un'attività professionale.

Pertanto, anche sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applichino le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa.

A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 35/E del 7 maggio 2018**, rispondendo ad un'istanza inoltrata da una associazione di consulenza legale che chiedeva di conoscere la natura del reddito prodotto da una società tra avvocati nella forma di società per azioni, costituita ai sensi della Legge 247/2012.

In conclusione, **l'esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d'impresa** e che la stessa società per azioni, costituita per l'esercizio dell'attività di avvocato, deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare a IRES il reddito prodotto e a IRAP il valore della produzione.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 35/E/2018 clicca qui.](#)

**5) Con la delibera 21 marzo 2018 della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2018, sono stati determinati la misura, i termini e le modalità di versamento del **contributo dovuto alla COVIP** da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2018.

**Entro il 31 maggio 2018** ciascuna forma pensionistica complementare, che risulti iscritta all'albo al 31 dicembre 2017, dovrà versare il **contributo dovuto alla COVIP per l'anno 2018**.

Il contributo è dovuto nella misura **dello 0,5 per mille** dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2017.

Entro il 21 giugno 2018 i dati relativi al contributo devono essere trasmessi alla COVIP compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito internet [www.covip.it](http://www.covip.it).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera COVIP clicca qui.](#)

**6) A decorrere dal 15 maggio 2018, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo scendono dal 3,50% al 3,01% in ragione annuale.**

Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con **provvedimento del 10 maggio 2018, n. 95624**, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 10 maggio 2018.

La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d'Italia. L'art. 13 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, prevede, inoltre, che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Al fine di ottemperare al dettato normativo è stata di recente interessata la Banca d'Italia, la quale, con nota del 23 marzo 2018, ha stimato al 3,01% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 95624/2018 clicca qui.](#)

**7) Con comunicato stampa dell'11 maggio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver pubblicato gli elenchi dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione per accedere al beneficio del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2018** (anno d'imposta 2017).

Gli elenchi riguardano: gli enti del Volontariato; gli enti della ricerca scientifica e dell'Università; gli enti della Ricerca Sanitaria; le associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.

Una versione aggiornata degli elenchi degli **enti del volontariato** e delle **associazioni sportive dilettantistiche**, corretta da eventuali errori anagrafici, verrà pubblicata entro il **25 maggio 2018**.

Entro il **21 maggio 2018** il legale rappresentante dell'ente o un suo incaricato munito di formale delega potrà richiedere la correzione di tali errori, presso la **Direzione Regionale dell'Agenzia territorialmente competente**.

L'Agenzia ricorda che i contribuenti possono esprimere la propria scelta anche per il **Comune di rispettiva residenza**, per sostenere le attività di carattere sociale svolte (articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010).

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**8) Gli aumenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), introdotti o confermati, anche tacitamente, dopo la data del 26 giugno 2012, non sono legittimi.**

Lo ha confermato il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la **risoluzione n. 2/DF del 14 maggio 2018**, con la quale ha chiarito **gli effetti dell'intervenuta abrogazione** della facoltà di disporre gli aumenti dell'imposta in questione sulle tariffe applicate dalle amministrazioni comunali e prorogate in forma espressa o tacita a partire dal 2013, vale a dire successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione abrogatrice di cui all'art. 23, comma 7, del D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Secondo il Ministero dell'Economia, una delibera approvativa o confermativa emessa in data successiva al 26 giugno 2012 non può che ritenersi illegittima, essendo venuta meno - a seguito dell'intervento abrogativo disposto dal D.L. n. 83/2012 - la norma attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari. Analoghe considerazioni valgono anche in caso di proroga tacita delle tariffe.

LINK:

[Per scaricare il testo della Risoluzione n. 2/DF/2018 clicca qui.](#)

**9) La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la Circolare n. 12/2018, ha predisposto delle FAQ nelle quali approfondisce gli aspetti più delicati della fatturazione elettronica tra privati.**

L'obbligo di fatturazione elettronica tra privati, introdotto dall'art. 1, comma 917 della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), entrerà in vigore dal **1° gennaio 2019**. Tuttavia, l'adempimento è **anticipato al 1° luglio 2018** per le fatture relative **a cessioni di benzina o gasolio** destinate ad essere utilizzate come carburanti per motori, nonché per quelle prestazioni rese da **sogetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese**, nell'ambito di un contratto di appalto stipulato con una Pubblica Amministrazione.

Le **24 FAQ** inserite nel documento della Fondazione hanno lo scopo di **fornire un supporto operativo ai professionisti** in vista del nuovo adempimento.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 12/2018 clicca qui.](#)

**10) A dieci anni dalla sua entrata in vigore, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha reso disponibile la nuova versione aggiornata del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

La versione è aggiornata al mese di maggio 2018 con tutte le disposizioni integrative e correttive ed in particolare con il Decreto Direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018; con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018; con la circolare INL n. 1 dell'11 gennaio 2018, contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della versione aggiornata del D.Lgs. n. 81/2008 clicca qui.](#)

**11) L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 16 maggio 2018, interviene in tema di credito d'imposta per ricerca e sviluppo al fine di indicare i criteri per la corretta determinazione del credito in caso di operazioni straordinarie, come trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti.**

La circolare, redatta d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, viene emanata a seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute in merito alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotta dall'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145. La disciplina ha, infatti, posto una serie di problematiche applicative nei casi in cui i soggetti beneficiari siano interessati da operazioni di riorganizzazione aziendale, quali, principalmente, fusioni, scissioni e conferimenti di azienda o rami aziendali (c.d. operazioni straordinarie), che possono essere intervenute anche nel corso del triennio rilevante per il calcolo del parametro storico di riferimento.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 10/E/2018 clicca qui.](#)

# Lo sapevi che ...

## ... DAL PROSSIMO 20 MAGGIO ENTRERANNO IN VIGORE NUOVE REGOLE PER LA REVISIONE AUTO ?

A partire dal **20 maggio 2018**, la revisione auto sarà diversa e comprenderà molte novità che l'Europa ha stabilito con la **direttiva europea 2014/45 UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, recepita dal **Decreto del 19 maggio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**.

Tra le novità principali:

- **l'istituzione del "Certificato di revisione"** che conterrà i dati rilevati in sede di controllo, compreso la cifra puntuale del chilometraggio;
- **la definizione del ruolo di "Ispettore"**, che andrà a sostituire l'attuale responsabile tecnico (RT);
- **la registrazione della percorrenza del veicolo, e quindi il chilometraggio percorso**, diventa un obbligo di legge che dovrebbe ridurre le frodi che sono ancora molto frequenti nella vendita delle auto usate.

Il **"Certificato di Revisione"** è il *"verbale di controllo tecnico rilasciato da un centro di controllo contenente i risultati del controllo tecnico"*. Si tratta di un documento rilasciato dal centro di revisioni nel quale vengono riportati alcuni dati minimi (riportati nell'Allegato II al D.M. 19 maggio 2017), ma soprattutto le eventuali carenze e difetti tecnici di non conformità riscontrati durante un controllo tecnico, che dovranno essere inoltre chiaramente comunicate all'utente.

**A decorrere dal 20 maggio 2018 e non oltre il 20 maggio 2021**, i centri di controllo dovranno comunicare, per via elettronica, al Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione le informazioni contenute nei certificati di revisione da essi rilasciati e, contestualmente, l'invio dell'esito della revisione al CED.

Le informazioni predette dovranno essere conservate dal CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, per un periodo di almeno quarantotto mesi (art. 8, comma 4, D.M. 19 maggio 2017).

Durante la revisione deve essere effettuato il **controllo e la lettura del contachilometri**; tale dato dovrà essere messo a disposizione degli ispettori per via elettronica (art. 8, comma 5, D.M. 19 maggio 2017).

All'art. 12 del D.M. 19 maggio 2017 viene delineato il **ruolo di "Ispettore"** che andrà a sostituire l'attuale figura del Responsabile Tecnico (RT). La nuova figura dovrà rispondere a criteri di formazione ed esperienza superiori agli attuali RT e dovrà avere conoscenze teoriche di meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, materiali e lavorazione dei materiali, elettrotecnica.

I requisiti minimi di competenza e formazione vengono elencati nell'Allegato IV del D.M. 19 maggio 2017.

I controlli tecnici vengono effettuati:

- presso i **centri di controllo pubblici** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione Generale per la motorizzazione (art. 3, comma 1, lett. p) e 12, comma 1);
- presso i **centri di controllo privati**, da ispettori autorizzati e abilitati, che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione di cui all'Allegato IV del D.M. 19 maggio 2017.

La supervisione dei centri di controllo è effettuata dall'**Organismo di supervisione**, che sono le articolazioni periferiche Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale (art. 14).

**Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici** devono essere conformi ai requisiti tecnici minimi di cui al punto I dell'Allegato III al presente decreto, nonché ai requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 11, D.M. 19 maggio 2017).

Gli impianti e le apparecchiature utilizzate per l'effettuazione della revisione, non conformi a quanto previsto sopra, possono essere utilizzate fino alla emanazione di nuove disposizioni dell'autorità competente, da adottarsi entro il 20 maggio 2023 (art. 16, comma 2, D.M. 19 maggio 2017).

Nessun cambiamento per ciò che riguarda la **frequenza delle ispezioni**. Secondo quanto riportato nel comma 3 dell'articolo 80 del Codice della Strada, **la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni**.

In ogni caso per la data e la frequenza dei controlli si veda l'art. 5 del D.M. 19 maggio 2017.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dell'automobilista clicca qui.](#)

# RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

*I provvedimenti scelti per voi*  
(DAL 2 AL 19 MAGGIO 2018)

**1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 16 febbraio 2018:** Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 18 aprile 2018:** Modifiche al decreto 10 novembre 2015, concernente le disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43:** Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106». (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 19 gennaio 2018:** Costituzione dell'organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64, commi 1 e 2 del Codice del terzo settore. (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Commissione di vigilanza sui fondi pensione- Delibera 24 marzo 2018:** Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**6) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 12 aprile 2018:** Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida. (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 27 aprile 2018:** Specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014. (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 7 marzo 2018, n. 49:** Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Un mio vecchio professore,  
non so se a torto o a ragion veduta,  
amava ricordarmi che:

**Non puoi fare  
lo stesso errore due volte.  
La seconda volta che lo fai  
non è più un errore  
ma è una scelta.**